



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

ORDINANZA N. 07

Prot. n.1390

Caspoggio, 19 Maggio 2020

OGGETTO: CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE VERDI OVE INSISTONO AREE ATTREZZATE PER GIOCO DEI BAMBINI

IL SINDACO

VISTO l'art.117, D.lgs.112/98 che al comma 1 così dispone "In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il Decreto Legge del 23/02/2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in legge n. 13 del 05 Marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge del 25/03/2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto Legge del 16/05/2020 n.33 recante " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"(GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(GU Serie Generale n. 59 del 08/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale (GU Serie Generale n. 62 del 09/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n. 64 del 11/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020, "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.76 del 22/03/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/04/2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 Marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull' intero territorio nazionale" (GU Serie Generale n.88 del 02/04/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU Serie Generale n.97 del 11/04/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." (GU Serie Generale n.108 del 27/04/2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**

RICHIAMATA l'ordinanza adottata il 23/02/2020 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE l'ordinanza adottata il 20/03/2020 dal Ministero della Salute e le ordinanze del 21, 22 e 23 Marzo 2020 del Presidente della Regione Lombardia adottate ai sensi dell'Art. 32 c.3 della Legge 23 Dicembre 1978, N. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 537 adottata il 30/04/2020 dal Presidente della Regione Lombardia recante in oggetto "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19";

RICHIAMATA l'ordinanza n. 547 adottata il 17/05/2020 dal Presidente della Regione Lombardia recante in oggetto "ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19";

CONSIDERATO CHE

- l'ordinanza non è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
- l'ordinanza è adottata ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per motivi di emergenza sanitaria.

RICHIAMATI

- il D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19;

RICHIAMATE le proprie ordinanze Sindacali n.1 del 12/03/2020, n.2 del 20/03/2020, n. 3 del 02/04/2020, n. 4 del 13/04/2020 e n. 5 del 02/05/2020;

ORDINA

- 1. La proroga della chiusura e del conseguente divieto di accesso a: parchi, giardini pubblici ed aree verdi, debitamente delimitate, ove insistano aree attrezzate per gioco dei bambini;**
- 2. Di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore dal 19 maggio 2020 al 14 giugno 2020, salvo modifiche o proroghe del citato decreto.**

AVVERTE

-salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge n.19 del 25/03/2020 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3000,00;

-che avverso alla presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, ricorso al T.A.R. della Lombardia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all' Albo del Comune.

-che la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco e gli altri organi di Polizia sono tenuti a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Si attesta che copia della presente è pubblicata all'albo pretorio comunale ai sensi dell'art.32 della L.69/2009 per 15 giorni consecutivi, www.comune.caspoggio.gov.it – albo pretorio.

IL SINDACO

Danilo Bruseghini

